



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Lucio Luciotti	Presidente
Giacomo Maria Nonno	Consigliere
Roberto Succio	Consigliere
Maria Giulia Putaturo Donati	Consigliere
Viscido Di Nocera	
Raffaella Brogi	Consigliere Relatrice

Oggetto:

Ricorso in cassazione
- Notificazione -
Soggetto che non è
stato parte del
giudizio di appello -
Inammissibilità -
Costituzione della
giusta parte -
Irrilevanza - Ragioni.

A.C. 26/02/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26341/2020 R.G. proposto da:

██████████ SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato █████ █████
-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

intimata

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.
8/2020 depositata il 07/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal
Consigliere Raffaella Brogi.



FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 8/2020 depositata in data 07/01/2020, ha respinto l'appello proposto da [REDACTED] s.p.a. in liquidazione contro la sentenza n. 8055/2018, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2012, erano state eseguite riprese a titolo di IVA per l'uso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
2. Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi, notificato all'Agenzia delle entrate - Riscossione.
3. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per essere stato notificato a un soggetto diverso (Agenzia delle Entrate-Riscossione).
4. In data 23/09/2025 è stata comunicata alla ricorrente la proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., che ha riscontrato positivamente l'eccezione preliminare sollevata dall'Avvocatura dello Stato, evidenziando che *«il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate-riscossione è inammissibile non essendo stata quest'ultima parte nei precedenti gradi giudizio.»*
5. La ricorrente ha proposto opposizione con atto depositato in data 31/10/2025 e ha, poi, depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso in cassazione è diretto e non solo notificato all'Agenzia delle Entrate-riscossione, che non è stata parte dei precedenti gradi di giudizio, e non all'Agenzia delle Entrate (che era, invece, la controparte dell'odierna parte ricorrente nei precedenti gradi di giudizio).



1.1. L'Agenzia delle Entrate, nondimeno, si è costituita con controricorso: sul punto occorre dare atto dell'ammissibilità di tale costituzione nel giudizio di cassazione – sebbene non formalmente destinataria della notificazione del ricorso – poiché parte del giudizio di merito concluso con la sentenza impugnata (arg. Cass., 10/10/2019, n. 25423).

2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 167 e 168 Direttiva 2006/112/CE.

3. Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione e di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

4. In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in cassazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate nell'atto con il quale si è costituita davanti a questa Corte. Il ricorso in cassazione è stato, infatti, notificato non all'Agenzia delle Entrate (parte dei precedenti gradi di giudizio), ma bensì all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che costituisce un ente pubblico economico appositamente istituito, che, per quanto funzionale ad assicurare accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate, costituisce un soggetto autonomo e distinto rispetto a quest'ultima e, nella specie, è rimasta totalmente estranea ai primi due gradi di giudizio.

4.1. Secondo quanto emerge dagli atti di causa l'Agenzia delle Entrate-riscossione, ricevuta la notifica del ricorso in cassazione, ha trasmesso l'atto, via mail, all'Agenzia delle Entrate (controparte della ricorrente nel giudizio davanti alla CTR), che si è, quindi, costituita per sollevare l'eccezione di inammissibilità del ricorso.



5. Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate, peraltro rilevabile anche *ex officio*, è fondata, sia pure con le precisazioni che seguono.

5.1. Questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedotto e/o provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio perché attinente alla regolare costituzione del contraddittorio (Cass., 16/03/2009, n. 6348). Difatti, la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass., 16/01/2012, n. 560).

6. Non può, poi, ritenersi rilevante la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, non essendo la parte intimata, evocata nel giudizio di cassazione dalla parte ricorrente, che ha diretto e notificato il ricorso ex art. 360 c.p.c. a un soggetto diverso (l'agente della riscossione), privo di legittimazione a resistere nel giudizio di cassazione avente per oggetto l'impugnazione della sentenza della CTR.

6.1. Sul punto non può essere dirimente quanto eccepito dalla ricorrente nell'opposizione ex art. 380-bis c.p.c., in ordine al fatto che nell'intestazione del ricorso, accanto all'indicazione «Agenzia delle Entrate e Riscossione» fosse inserita la dicitura «già Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli», posto che la notificazione risulta eseguita presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via [REDACTED] come emerge dalla lettura della relata della notificazione. Il riferimento a un soggetto privo di



legittimazione a resistere, indicato come Agenzia delle Entrate-Riscossione – cui si accompagna la dicitura «già Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma» - è stato corredato da una notificazione (la cui relata non accompagna la dicitura appena richiamata, ma contiene solo l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione) nel luogo in cui ha sede l'agente della riscossione e non l'Agenzia delle Entrate. La notifica del ricorso in cassazione, da eseguire, a pena di decadenza nel termine previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c., risulta, pertanto, diretta a un soggetto diverso da quello legittimato a resistere, quale controparte dell'odierna parte ricorrente nei precedenti gradi di giudizio ed eseguita in un luogo (la sede dell'Agenzia delle Entrate-riscossione), affatto riferibile a quest'ultima nei giudizi di primo e secondo grado.

6.2. Si tratta, pertanto, di un caso diverso da quello esaminato da Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916, dove la notifica era avvenuta nei confronti della parte correttamente intimata presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado e non a quello costituito in sede di appello, dove la parte aveva eletto domicilio. Il precedente delle Sezioni Unite appena evocato – diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente (sia nell'opposizione ex art. 380-bis c.p.c. che a pag. 2-3 memoria ex art. 378 c.p.c.) - non può trovare applicazione nel caso di specie, dove non viene in rilievo tanto una questione in materia di invalidità processuali, quanto di decadenza dal potere di impugnazione, posto che la mancata notificazione del ricorso alla parte legittimata a resistere nel termine di legge ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non è, quindi, prospettabile ex post alcuna sanatoria – in virtù della costituzione della parte legittimata a resistere nel giudizio di cassazione – che possa elidere tale effetto (Cass., 09/03/2022, n. 7634).

7. Rientra, peraltro, nel principio di autoresponsabilità della parte la corretta individuazione del destinatario dell'atto di impugnazione, al fine di eseguire la notificazione entro il termine di decadenza previsto dalla legge,



pena il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Proprio con riferimento all'identificazione del notificatario questa Corte - in un caso in cui il ricorso in cassazione era stato notificato all'Agenzia delle Entrate, invece che all'Agenzia delle Dogane, parte dei precedenti gradi di giudizio - ha precisato che, attesa la "ratio" dell'art. 4, della l. n. 260 del 1958, l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato non può trovare applicazione nel caso in cui il ricorso in cassazione sia stato notificato ad un soggetto diverso dalla parte processuale già identificata nei precedenti giudizi di merito (Cass., 30/12/2019, n. 34641). La ratio sottesa all'art. 4 legge n. 260 del 1958 si fonda, secondo quanto precisato da questa Corte, sulla circostanza che la parte può trovarsi in condizioni di obiettive difficoltà ad individuare correttamente il soggetto pubblico passivamente legittimato, tenuto conto del complesso quadro normativo di riferimento, in cui sono individuate specifiche figure soggettive, senza personalità giuridica ma aventi una propria legittimazione, nell'ambito di uno stesso ente pubblico, per le quali l'ordinamento non si limita a riconoscere alle singole articolazioni organizzatorie di un ente rilevanza esterna, ma attribuisce alle stesse una specifica legitimatio ad causam, facendole diventare, pur essendo prive di personalità giuridica, soggetti processuali, in relazione a rapporti giuridici di cui è parte l'ente di pertinenza.

7.1. Anche nel caso in esame non si poneva alcun problema in ordine all'identificazione della parte intimata cui notificare il ricorso in cassazione, indicata correttamente anche nell'intestazione della sentenza impugnata.

7.2. Sul punto occorre evidenziare che il diritto di accesso ai tribunali garantito dall'art. 6 CEDU non è assoluto, ma può essere sottoposto a dei limiti (CEDU 23/04/2024 (Patricolo e altri c. Italia, §§ 69: «il diritto di accesso ai tribunali non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essi sono implicitamente ammessi perché il diritto di accesso per sua stessa natura esige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questo



profilo gode di un certo margine di discrezionalità.», v. anche Trevisanato e altri c. Italia, § 33). La limitazione all'accesso al giudizio di cassazione nel caso di specie è consequenziale al termine di decadenza previsto per la proposizione dell'impugnazione e alla mancata notificazione del ricorso in cassazione al soggetto legittimato a resistere (la cui corretta identificazione non costituiva per la parte un onere sproporzionato, ma rientrando negli oneri derivanti dal principio di autoresponsabilità, v. Corte EDU, 23/04/2024, cit., § 83) nel termine di legge, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

8. Deve, quindi, affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione diretto e notificato nei confronti di un soggetto, che, non risultando parte del giudizio definito con la sentenza impugnata, sia privo di legittimazione a resistere nel giudizio di cassazione, senza che la costituzione, all'interno di quest'ultimo, della parte, in thesi, legittimata a resistere - in quanto parte del giudizio di merito concluso con la sentenza impugnata, ma non destinataria della notifica del ricorso ex art. 360 c.p.c. - possa esplicare efficacia sanante, non venendo in rilievo una questione di nullità (o di inesistenza) della notificazione eseguita nei confronti del soggetto terzo (privato di legittimazione), quanto di decadenza dal potere di impugnare, conseguente alla mancata notificazione del ricorso in cassazione, nei termini di legge, alla parte legittimata a resistere.

9. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile, con l'applicazione, in punto di spese, di quanto previsto nell'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 13/10/2023, n. 28540), in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale



tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile;

condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell'Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10.800 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

visto l'art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell'Agenzia delle Entrate l'importo di Euro 5.400;

visto l'art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della cassa delle ammende Euro 2.700;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.

Il Presidente

Lucio Luciotti

